



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**  
DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

**DR n. 1977 del 5.05.2014 “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”.**

**(All. A ex art. 4 del Regolamento)**

**FAC SIMILE BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO  
DI RICERCA**

Decreto Direttoriale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Bando di concorso per conferimento di Borse di studio di ricerca ai sensi del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino.

Scadenza per la presentazione delle domande \_\_\_\_\_

**Il Direttore**

**Premesso**

- Che con deliberazione del \_\_\_\_ il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_ ha deliberato l’attivazione di \_\_\_\_ borse di studio di ricerca di cui all’art. 1 lettera \_\_\_\_ del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino;

Decreta

**Art. 1 – Borsa/e di studio di ricerca**

Il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_, bandisce \_\_\_\_ borsa/e di studio di ricerca della durata di \_\_\_\_\_ ai sensi dell’art. 1 lettera \_\_\_\_ del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino.

L’importo della/e borsa/e è di € \_\_\_\_\_ ed è corrisposto in rate mensili posticipate.

La/e borsa/e, volta/e a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un’attività di ricerca, è/sono destinata/e allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo \_\_\_\_\_ presso il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_

L’attività di ricerca consiste in \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

L’inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e con il borsista.

**Art. 2 - Requisiti di ammissione**

La/le borsa/e è/sono destinata/e a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in \_\_\_\_\_ (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/magistrale in \_\_\_\_\_ (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera.

In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza” rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.<sup>2</sup>

I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

<sup>1</sup> **Inserire breve descrizione dei compiti del borsista.**

<sup>2</sup> **Eventualmente specificare la possibilità di partecipazione di coloro che sono in possesso della sola laurea triennale qualora il Dipartimento/Centro lo abbia deciso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento**

E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a **coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente al Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_**<sup>4</sup>, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

### **Art. 3 – Responsabile Scientifico**

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è il Prof./Dott. \_\_\_\_\_<sup>5</sup>.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

### **Art.4 - Prove (solo per titoli e curriculum)**

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli e curriculum.

La Commissione dispone di 100 punti e prestabilisce i criteri per l'attribuzione dei punti ai titoli ed al Curriculum prevedendo, in ogni caso, l'attribuzione di un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante \_\_\_\_\_<sup>6</sup>.

*ovvero*

### **Art.4 - Prove (per titoli e curriculum e colloquio)**

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale.

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Il colloquio è volto a<sup>7</sup> \_\_\_\_\_.

La prova orale si svolgerà il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante \_\_\_\_<sup>8</sup>.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

---

<sup>3</sup> **Eventuale; se del caso indicare altri requisiti di ammissione oltre la laurea: ad esempio pubblicazioni, esperienze di ricerca, conoscenza di lingua straniera etc, etc**

<sup>4</sup> **Ove il Dipartimento/Centro che bandisce sia diverso da quello presso il quale la ricerca deve essere svolta, devono essere indicati entrambi.**

<sup>5</sup> **Nel caso di borse di cui al punto A) dell'art. 1 del Regolamento, finanziate su specifici progetti di ricerca, il Responsabile Scientifico si identifica con il titolare della ricerca o suo delegato. In tutti gli altri casi, il Responsabile Scientifico è individuato dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro all'atto dell'attivazione della borsa.**

**Nel caso di borse di cui al punto B) dell'art. 1 del Regolamento, il Responsabile Scientifico è individuato d'intesa con l'Ente finanziatore.**

<sup>6</sup> **Indicare le modalità di pubblicizzazione: se mediante affissione o pubblicazione sul sito ovvero attraverso comunicazione personale ai candidati.**

<sup>7</sup> **Indicare gli argomenti oggetto del colloquio anche in forma generica del tipo: "su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa di studio" ed eventualmente indicare l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera**

<sup>8</sup> **Vedi nota n. 6**

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

#### **Art. 5 - Commissione**

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è nominata dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro \_\_\_\_\_. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante \_\_\_\_\_<sup>9</sup>

#### **Art. 6 - Presentazione delle domande**

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro \_\_\_\_\_, secondo lo schema allegato (Allegato 1) e dovrà pervenire entro e non oltre il \_\_\_\_\_.

La domanda deve essere consegnata \_\_\_\_\_<sup>10</sup>.

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 5) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Curriculum vitae;
- b) Elenco delle pubblicazioni;
- c) Copia di un documento di identità in corso di validità.

#### **Art. 7 – Conferimento borsa di studio.**

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_ entro e non oltre \_\_\_\_\_ giorni dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante \_\_\_\_\_<sup>11</sup>

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa**

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

#### **Art. 9 - Caratteristiche delle borse**

---

<sup>9</sup> Vedi nota n. 6.

<sup>10</sup> Specificare se attraverso consegna a mani (con l'indicazione dell'indirizzo, orario di ricevimento etc) ovvero se a mezzo posta (raccomandata a/r) ovvero con entrambe le modalità. Se previsto prevedere che per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro postale.

<sup>11</sup> Vedi nota 6.

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino. La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro \_\_\_\_\_ sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

#### **Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti**

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso.**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti

dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" dell'Università di Torino.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Dipartimento/Direttore del Centro \_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi di Torino.

Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro \_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi di Torino.

#### **Art. 12 - Norma di chiusura**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Il Direttore del Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_  
Prof. \_\_\_\_\_